

## **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ**

### **Disciplina della attività esercitate e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco**

#### CAPO I

### **FINALITÀ**

#### ART. 1

##### **Finalità ed efficacia**

1. Il presente regolamento disciplina le attività esercitabili ed i divieti operanti in ciascuna zona del Parco delle Madonie ai sensi e per gli effetti di cui al 5° comma dell'art. 6 della legge reg. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La presente regolamentazione cessa di avere efficacia all'atto di entrata in vigore del Regolamento del Parco di cui all'art. 10. legge reg. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni. approvato con Decreto dell'Assessore regionale per il Territorio e l'Ambiente.

#### CAPO II

### **ZONA "A". DI RISERVA INTEGRALE**

#### ART. 2

##### **Attività esercitabili**

Nelle zone "A". di riserva integrale. fatte salve le norme di cui ai successivi Capi VI e VII. è consentito:

a) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a). b) e c) del comma 1. art. 20. legge reg. 27 dicembre 1978 n. 71. Le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi. nel rispetto della destinazione di zona. devono essere strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità istitutive del Parco e sottoposte al nulla osta dell'Ente. previo parere del comitato Tecnico Scientifico;

b) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili ed armentizie esistenti. nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;

c) esercitare. nei limiti di cui al successivo art. 17. interventi su popolamenti forestali;

d) esercitare il pascolo. compatibilmente con gli interventi di gestione forestale e nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del bosco. L'esercizio del pascolo è sempre soggetto a specifica autorizzazione dell'Ente Parco. che la rilascia sulla scorta di apposito regolamento approvato dallo stesso Ente. su parere del C.T.S.. con il quale si fissano limiti temporali. di zona e di carico di capi di bestiame. distinti per specie;

e) esercitare le attività antincendio. che devono consistere prevalentemente in azioni di prevenzione e sorveglianza. Il taglio del sottobosco dev'essere di regola evitato. tranne nei casi di assoluta necessità. nei quali dev'essere praticato a strisce alterne e mai andantemente secondo modalità

esecutive fissate d'intesa con l'Ente Parco. Su parere del C.T.S.. le piste forestali che alterano pesantemente la naturalità dei luoghi possono essere modificate o dismesse;

f) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale esclusivamente con tecniche di ingegneria naturalistica. previo nulla osta dell'Ente Parco. su parere del C.T.S.. anche in deroga al divieto di effettuare esecuzione di movimenti di terra;

g) praticare lo sci alpino. escursionistico e di fondo. ed altre forme di escursionismo. fatta salva la facoltà dell'Ente Parco di precludere l'accesso ad alcune aree;

h) raccogliere funghi. frutti di bosco e del sottobosco. nel rispetto delle norme contenute in apposito regolamento che l'Ente Parco è tenuto ad emanare su parere del C.T.S. L'anzidetto regolamento. da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento. deve garantire gli interessi dei residenti.

Nelle more della predisposizione del suddetto regolamento la raccolta dei funghi è consentita nel rispetto degli specifici regolamenti comunali laddove esistenti e. in mancanza di questi. nel rispetto della normativa vigente anteriormente all'approvazione del presente regolamento;

i) il traffico motorizzato sulle strade classificate come statali. provinciali e comunali;

l) il mantenimento delle recinzioni ritenute strettamente necessarie e che non impediscono i liberi spostamenti della macrofauna.

### ART. 3

#### **Divieti**

Ferma restando la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge reg. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni. e fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento. nelle zone "A" è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste. nonché la modifica pianoaltimetrica di quelle esistenti. la realizzazione di nuove piste di sci. di nuovi impianti di risalita e funivie; la costruzione di nuovi elettrodotti e teleferiche. realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti;

b) l'esercizio di attività agricole;

c) l'esercizio di qualsiasi attività industriale;

d) introdurre veicoli a motore. ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o autorizzati dall'Ente Parco per lo svolgimento delle attività consentite;

e) asportare. raccogliere o manomettere rocce. fossili. minerali;

f) abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi;

g) praticare campeggio;

h) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi. quali: automobilismo. trial. motociclismo. motocross. motoalpinismo. deltaplanismo etc.;

i) il sorvolo dei velivoli non autorizzati dall'Ente Parco. salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;

l) lo svolgimento di attività pubblicitarie.

ART. 4

### **Divieti particolari**

Per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica. l'Ente Parco. su parere del C.T.S.. può inibire le attività di cui al precedente art. 2 su particolari aree. sottraendole ad ogni forma di utilizzazione.

ART. 5

### **Acquisizione di particolari aree**

L'acquisizione delle zone "A". di cui all'ultima interlinea del punto a dell'art. 8. legge reg. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni. deve prioritariamente riguardare le aree sottratte ad ogni forma di utilizzazione di cui al precedente articolo.

CAPO III

## **ZONA "B". DI RISERVA GENERALE**

ART. 6

### **Attività esercitabili**

Nelle zone "B". di riserva generale. fatte salve le norme di cui ai successive Capi VI e VII . sono consentite le seguenti attività:

a) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a). b) e c) del comma 1. art. 20. legge reg. 27 dicembre 1978 n. 71. Le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi. nel rispetto della destinazione di zona. devono essere strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità istitutive del Parco e sottoposte al nulla osta dell'Ente. previo parere del Comitato Tecnico Scientifico;

b) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili ed armentizie esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;

c) esercitare. nei limiti di cui al successivo art. 17. interventi su popolamenti forestali;

d) esercitare le attività antincendio. che devono consistere prevalentemente in azioni di prevenzione e sorveglianza. Il taglio del sottobosco può essere consentito purché praticato a strisce alterne e mai andatamente secondo modalità esecutive fissate d'intesa con l'Ente Parco. Su parere del C.T.S.. le piste forestali che alterano pesantemente la naturalità dei luoghi possono essere modificate o

dismesse;

e) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale esclusivamente con tecniche di ingegneria naturalistica. previo nulla osta dell'Ente Parco. su parere del C.T.S.. anche in deroga al divieto di effettuare esecuzione di movimenti di terra;

f) praticare lo sci alpino. escursionistico e di fondo. ed altre forme di escursionismo. fatta salva la facoltà dell'Ente Parco di precludere l'accesso ad alcune aree;

g) raccogliere funghi. frutti del bosco e del sottobosco. nel rispetto delle norme contenute in apposito regolamento che l'Ente Parco è tenuto ad emanare su parere del C.T.S. L'anzidetto regolamento. da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento. deve garantire gli interessi dei residenti. Nelle more della predisposizione del suddetto regolamento. la raccolta dei funghi è consentita nel rispetto degli specifici regolamenti comunali laddove esistenti e. in mancanza di questi. nel rispetto della normativa vigente anteriormente all'approvazione del presente regolamento;

h) esercitare le attività silvicolture. secondo quanto previsto nel successivo art. 17;

i) esercitare il pascolo. purché lo stesso sia compatibile con le utilizzazioni boschive e con gli interventi di gestione forestale. e sia garantita la rinnovazione. L'Ente Parco può. su parere del C.T.S.. fissare limiti temporali. di zona e di carico di capi di bestiame. distinti per specie;

l) esercitare. nelle aree attualmente utilizzate a fini agricoli. attività agricole. ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito di quelle tipiche e tradizionali di zona. Ogni altro mutamento colturale e/o di trasformazione agraria. ivi compresi il miglioramento dei pascoli naturali e la realizzazione di prati/pascoli. dev'essere autorizzato dall'Ente Parco previo rilascio di nulla osta. sentito il C.T.S.;

m) esercitare attività zootecniche. purché condotte a livello d'impresa agricola;

n) modificare la destinazione d'uso di manufatti edilizi esistenti e realizzare nuovi manufatti edilizi per l'esercizio dell'attività agrosilvipastorale. quali magazzini. ricovero attrezzi agricoli. etc.. e piste di accesso ai fondi nel solo caso in cui queste non esistano. nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e tecnico-formali della cultura costruttiva tradizionale locale. previo nulla osta dell'Ente Parco. Per le anzidette nuove edificazioni ammesse. si applica l'indice di fabbricabilità fondiario massimo di 0.03 metri cubi per metro quadrato. non si applica il disposto dell'art. 22. legge reg. 27 dicembre 1971 n. 78 e successive modifiche ed integrazioni;

o) realizzare interventi di sistemazione idraulico-forestale con l'esclusiva adozione di tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica. previo nulla osta dell'Ente Parco che lo rilascia solo in caso di comprovata necessità;

p) il traffico motorizzato sulla rete stradale esistente. con l'esclusione delle piste forestali. delle mulattiere e dei sentieri. e l'accesso con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite.

Art. 7

## **Divieti**

1. Ferma restando la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge reg. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni. e fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento. nelle zone "B" si applicano i divieti di cui al precedente art. 3 con le specificazioni indicate al successivo comma.

2. Nell'esercizio dell'attività agricola è fatto divieto di praticare la serricoltura e d'impiantare serre. Sono ammesse: l'esecuzione di movimenti di terra se strettamente necessaria allo svolgimento delle normali attività agricole; l'accensione di fuochi all'aperto per lo svolgimento di attività agrosilvopastorali.

#### CAPO IV

### **ZONA "C" DI PROTEZIONE**

#### Art. 8

#### **Attività esercitabili nelle zone "C" pedemontane ed altomontane**

1. Nelle zone "C" pedemontane. di protezione. fatte salve le norme di cui ai successivi Capi VI e VII. sono consentite le attività elencate nel precedente art. 6. con i limiti e le modalità in esso contenuti. nonché le seguenti altre:

a) praticare il bivacco ed il campeggio nelle aree a tal fine attrezzate;

b) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) del comma 1. art. 20. legge reg. 27 dicembre 1978 n. 71. nonché trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio dalle finalità di cui al punto c) dell'art. 8 della legge reg. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nelle zone "C" altomontane si applica il precedente comma con l'esclusione delle attività di cui al punto n) del precedente art. 6 e. comunque. fatta salva la possibilità di realizzare piste di accesso ai fondi. nel solo caso in cui queste non esistano.

3. Gli interventi sul punto b) del precedente comma 1 possono essere realizzati prima dell'approvazione del Piano Territoriale del Parco se previsti:

a) per le zone "C" pedemontane. in apposito piano particolareggiato di cui al successivo art. 10;

b) per le zone "C" altomontane. in apposito piano di intervento di cui al successivo art. 11.

#### Art. 9

#### **Zone "C" pedemontane ed altomontane. Divieti.**

1. Nelle zone "C" pedemontane ed altomontane si applica la disciplina dei divieti di cui all'art 17 della legge reg. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni. fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento. con le specificazioni indicate ai successivi commi.

2. L'esercizio dell'attività agricola e silvopastorale è praticabile in quanto compatibile con le finalità di zona. ed è fatto comunque divieto di praticare la serricoltura ed impiantare serre; mentre è

ammessa l'esecuzione di movimenti di terra se strettamente necessari allo svolgimento delle anzidette normali attività.

3. L'accensione di fuochi all'aperto è ammessa per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

4. È altresì vietato:

a) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

b) il sorvolo di velivoli, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo, non autorizzato dall'Ente Parco;

c) esercitare qualsiasi attività industriale, realizzare scariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti.

Art. 10

### **Piani particolareggiati di zone "C" pedemontane**

1. Nelle more di redazione, adozione ed approvazione del Piano Territoriale del Parco di cui all'art. 18, legge reg. 6 maggio 1981 n. 98 e sue successive modifiche di integrazioni, ad iniziativa dei Comuni, nei cui territori ricadono zone "C" pedemontane, previo nulla osta dell'Ente Parco, possono essere redatti piani particolareggiati estesi all'intera area di competenza di ciascun comune classificata zona "C".

2. Il piano particolareggiato persegue le finalità di cui al punto c), art. 8 legge reg. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni; ha i contenuti di cui al punto h) del comma 2, art. 18 della stessa legge reg. 6 maggio 1981 n. 98, nonché quelli individuati al primo comma, art. 9, legge reg. 27 dicembre 1978 n. 71. Fatti salvi i divieti di cui all'art. precedente, debbono essere comunque rispettati i seguenti indici, parametri e prescrizioni particolari:

a) la superficie territoriale oggetto di trasformazioni edilizia e/o urbanistica non deve essere superiore al 30 per cento dell'intera superficie oggetto di piano particolareggiato;

b) l'indice di fabbricabilità territoriale massimo, computato sulla superficie territoriale oggetto di trasformazione di cui al precedente punto a) non può essere superiore a 5.000 metri cubi per ettaro;

c) devono essere individuate idonee aree da destinare a parcheggio nella misura minima di metri quadrati 2,5 per ciascun utente servito. Tali aree sono da reperire in aggiunta a quelle di cui all'art. 41 - sexies della legge n. 1150 del 1942, e successive modifiche ed integrazioni;

d) l'indice di fabbricabilità fondiario massimo non può essere superiore ad un metro cubo per metro quadrato;

e) in ciascun lotto edificabile, il rapporto di copertura non deve essere superiore al 30 per cento della superficie fondiaria;

f) l'altezza massima dei fronti delle nuove edificazioni, misurata tra la quota dello stato di fatto del piano di campagna e la quota della linea di gronda del manufatto, non deve essere superiore a 7 metri lineari;

g) deve essere salvaguardata quanto più possibile la naturalità dei siti. e le modifiche della condizione orografica esistente debbono essere limitate a quelle strettamente necessarie e ritenute indispensabili per il corretto uso dei manufatti e degli impianti previsti. In tal caso deve farsi ricorso a tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica.

3. Il piano particolareggiato, previo parere del Consiglio del Parco da rilasciarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si intende reso favorevolmente, sentito il Comitato tecnico Scientifico è adottato dal Consiglio comunale. Le procedure di pubblicazione e approvazione sono quelle fissate all'art. 18. legge reg. 9 agosto 1988 n. 14.

4. Al piano particolareggiato si applica il disposto dell'art. 1. della legge reg. 5 novembre 1973 n. 38.

Art. 11

### **Piani di intervento per le zone "C" alto montane**

1. Nelle more di redazione, adozione ed approvazione del Piano Territoriale del Parco e con le procedure di cui all'art. 24. ultimo comma della legge reg. n. 14 del 9 agosto 1988. nel caso di necessità di intervento (riqualificazione e razionalizzazione dell'esistente, carenze di strutture ricettive e sportive, utilizzazione di finanziamenti, inserimento nei circuiti nazionali ed internazionali del turismo, salvaguardia ambientale, ecc.) i comuni nel cui territorio ricadono le zone "C" altomontane e dove sono presenti insediamenti turistico-ricettivi e/o residenze stagionali possono predisporre piani di intervento, estesi all'intera area di competenza di ciascun comune classificata zona "C" altomontana, costituiti da progetti di:

a) servizi di rete: fognature e sistemi di depurazione; elettrica, idrica, telefonica;

b) razionalizzazione della viabilità ed adeguamento di aree a parcheggio.

2. I piani di intervento di cui al comma precedente sono approvati dall'Ente Parco, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.

3. Per gli interventi volti a riqualificare i servizi di sport invernali nella zona "C" di Piano Battaglia, nelle more della redazione, adozione ed approvazione del Piano territoriale del Parco, sono ammessi, previa autorizzazione dell'Ente Parco, sentito il Comitato Tecnico Scientifico:

a) la manutenzione delle piste di discesa su Monte Mufara, d'intesa con l'Azienda Foreste Demaniali Regione Siciliana;

b) il ripristino di impianti di risalita;

c) la localizzazione di piste di sci di fondo;

d) la realizzazione di modesti manufatti finalizzati alla dotazione di servizi di assistenza tecnico-sportiva e sanitaria alla persona.

4. Nelle more della redazione, adozione ed approvazione del Piano Territoriale del Parco, i soggetti privati possono predisporre interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge reg. 27 dicembre 1978 n. 71, finalizzati al potenziamento della ricettività dei manufatti esistenti ed alla

riqualificazione degli spazi esterni alle strutture ricettive esistenti, anche per la dotazione di servizi sportivo-ricreativi, culturali-ricreativi e religiosi. Per tali interventi si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i progetti di massima sono presentati al Comune dai soggetti aventi titolo sugli impianti esistenti; il Comune li trasmette all'Ente Parco per l'acquisizione di preventivo parere, nel quale sono indicate, se necessarie, le prescrizioni utili alla definizione progettuale esecutiva nel rispetto delle qualità ambientali e paesaggistiche dell'area interessata;
- b) i progetti esecutivi sono sottoposti a definitivo nullaosta dell'Ente Parco, che lo rilascia previo parere del Comitato tecnico Scientifico;
- c) l'intervento proposto può prevedere un incremento non superiore ad un terzo del volume del manufatto esistente da potenziare e/o riqualificare.

Art. 12

### **Attività esercitabili nelle zone "C" puntuali**

1. Nelle zone "C" puntuali è consentito:

- a) effettuare sui manufatti edilizi esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge reg. 27 dicembre 1978 n. 71;
- b) esercitare le attività sportive, con esclusione di quelle che possono compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
- c) praticare il bivacco ed il campeggio nelle aree attrezzate;
- d) effettuare ripopolamenti o altri interventi di gestione faunistica nei limiti di cui al successivo art. 18 del presente regolamento.

2. Nelle more della redazione, adozione ed approvazione del Piano Territoriale del Parco, per gli interventi da effettuare nelle zone "C" cosiddette puntuali, in considerazione che l'individuazione nella cartografia in scala 1:25.000 riportante la zonizzazione del Parco è fatta con singolo grafico e non in rapporto alla situazione reale dei singoli luoghi, e che il limite del simbolo non costituisce perimetro dell'area oggetto di intervento, l'Ente Parco, entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento, procederà alla delimitazione, su cartografia in scala 1:2.000 della zona da attrezzare, tenendo conto della situazione naturalistica ed orografica del terreno e delle eventuali preesistenze edilizie.

3. Nei successivi 90 giorni l'Ente Parco su parere del C.T.S. adotterà Piani di sistemazione delle aree come sopra delimitate, nel rispetto delle norme del presente articolo e nel rispetto delle norme del successivo art. 13.

ART. 13

### **Zone "C" puntuali. Divieti**

1. Nelle zone "C" puntuali si applica la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge reg. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le particolari deroghe di cui al

presente regolamento. con le specificazioni indicate al successivo comma.

2. È altresì vietato:

- a) realizzare nuove costruzioni e nuovi tracciati stradali. modificare planoaltimetricamente i tracciati stradali esistenti;
- b) esercitare la caccia e l'uccellazione;
- c) danneggiare. disturbare o catturare animali. raccogliere e distruggere nidi o uova;
- d) introdurre specie estranee alla fauna o alla flora della zona;
- e) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- f) accendere fuochi all'aperto;
- g) praticare la serricoltura ed impiantare serre;
- h) esercitare attività industriali. compresa quella estrattiva;
- i) realizzare discariche o altri impianti di smaltimento di rifiuti solidi.

CAPO V

## **ZONA "D" DI CONTROLLO**

ART. 14

### **Attività esercitabili**

1. Nelle zone "D". di controllo. fatte salve le disposizioni di cui ai successivi artt. 15 e 16. sono consentite le attività elencate dalla lettera a) alla lettera e) del I comma art. 10. legge reg. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche e integrazioni. purché compatibili con le finalità del Parco.
2. È consentita la coltivazione di cava finalizzata esclusivamente alla produzione di materiale lapideo da utilizzare negli interventi edilizi ammessi dal presente regolamento. nonché da realizzare nei comuni del Parco e per gli interventi comunque finalizzati al recupero ambientale. Le coltivazioni anzidette sono soggette al nullaosta dell'Ente Parco. sentito il C.T.S.. a condizione che si proceda al contestuale recupero ambientale delle aree di cava. con l'esclusiva adozione tecnica di rinaturazione e di ingegneria naturalistica.
3. L'Ente Parco è tenuto a predisporre apposito piano di recupero ambientale delle cave esistenti e/o dismesse. la cui coltivazione non è finalizzata a quanto disposto nel precedente comma. Il recupero ambientale delle singole cave deve essere attuato con l'esclusiva adozione di tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica.
4. Le aree già occupate da discariche di rifiuti solidi urbani esistenti alla data di istituzione del Parco devono essere sottoposte a recupero ambientale sulla scorta di idonei progetti. da sottoporre a preventivo nullaosta dell'Ente Parco. redatti con l'esclusivo impiego di tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica.

## ART. 15

### **Divieti**

1. Si applica la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge reg. 6 maggio 1981. e successive modifiche ed integrazioni. fatte salve le particolari deroghe di cui al presente comma del regolamento. con le specifiche indicate ai successivi commi.

2. L'esercizio dell'attività agricola e silvopastorale è praticabile in quanto compatibile con le finalità di zona. ivi compresa l'esecuzione di movimenti di terra se necessaria allo svolgimento delle anzidette normali attività.

3. L'accensione di fuochi all'aperto è ammessa per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

4. È altresì vietato:

a) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

b) il sorvolo dei velivoli. salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo. non autorizzato dall'Ente Parco;

c) esercitare attività industriali non previste all'art. 22. legge reg. 27 dicembre 1978 n. 71 e successive modifiche ed integrazioni. nonché quelle nocive;

d) realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti.

## ART. 16

### **Norme sull'attività edilizia**

1. Nelle more dell'approvazione del Piano Territoriale del Parco. l'attività edilizia nelle zone "D". compatibilmente con le finalità del Parco stesso. è disciplinata dalle seguenti norme:

a) per gli interventi sulle costruzioni esistenti si applicano le disposizioni di cui alle lettere a). b). c). d) dell'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71;

b) per le nuove edificazioni a scopo residenziale. si applicano le norme vigenti per le zone territoriali omogenee "E" di cui al D.I. 2 aprile 1968 n. 1444;

c) per le nuove edificazioni a supporto delle attività agricole e zootecniche. il volume edilizio massimo ammissibile deve essere correlato alle necessità aziendali previste in appositi piani colturali e/o progetti da sottoporre al preventivo parere dell'Ente Parco. sentito il C.T.S.;

d) per le finalità produttive si applicano le norme di cui all'art. 22 legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

e) per finalità agrituristiche si applicano le norme di cui alla legge reg. 9 giugno 1994 n. 285 previo nullaosta dell'Ente Parco sui singoli interventi.

2. Ai fini dell'autorizzazione di progetti di interesse nazionale o regionale, di cui all'art. 7 della legge reg. 11 aprile 1981 n. 65 e successive modifiche ed integrazioni e per le opere pubbliche non prevedibili negli strumenti urbanistici vigenti alla data del decreto istitutivo del Parco, è necessario acquisire anche il parere del Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale e sentire l'Ente Parco.

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI E COMUNI

#### ART. 17

##### **Gestione del patrimonio boschivo**

1. In tutto il territorio del Parco è vietata la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura.
2. Nelle more dell'approvazione del piano forestale di cui al successivo comma 8, gli interventi sui popolamenti forestali da parte di Enti e/o Amministrazioni pubbliche sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.
3. Nelle more dell'approvazione del piano forestale di cui al successivo comma 8, gli interventi sui popolamenti forestali, le attività silvocolturali e quelle di produzione del carbone da parte dei privati sono sottoposti a preventiva autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio, che lo rilascia nel rispetto di apposite norme fissate dall'Ente Parco, su parere del C.T.S.
4. Gli interventi di rimboschimento delle zone nude e di ricostituzione boschiva delle aree degradate, devono rispondere a criteri naturalistici e devono essere realizzati impiegando specie autoctone e sistemi di preparazione del suolo localizzata. Tali interventi sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.T.S. Gli interventi di rimboschimento non sono, di norma, consentiti nelle aree nude tradizionalmente utilizzate a pascolo, tranne che per motivi inerenti le finalità del Parco.
5. In tutto il territorio del Parco sono escluse dal taglio le essenze di Acero, Frassino, Abies nebrodensis, Agrifoglio, Sorbo ed altre essenze minori, salvo specifica autorizzazione.
6. In zona "A", gli interventi sui popolamenti forestali devono avere come obiettivo finale la costituzione di fustaie disetanee per pedali o per superfici, compatibilmente con la specie, ed il conseguimento di sistemi più evoluti, diversificati e stabili, privilegiando la rinnovazione per seme rispetto a quelle agamica. Saranno, pertanto, consentiti i tagli di conversione.
7. In zona "B", nella scelta del trattamento per le utilizzazioni silvocolturali dev'essere favorita quella che conduce alla forma del ceduo composto, attraverso la matricinatura intensiva del ceduo semplice. Resta esclusa la possibilità di procedere alla conversione dei boschi di alto fusto in cedui, e dei cedui composti in cedui semplici. Le utilizzazioni boschive devono garantire un equilibrato sviluppo del sottobosco, la tutela delle specie caratteristiche delle fitocenosi interessate. Devono essere escluse dalle utilizzazioni peculiari microzone (zone umide, valloni, crinali, cime, stazioni di endemismi, aree a rischio idrogeologico). Sono vietati i tagli di utilizzazione che, da soli o in contiguità con aree denudate per varie cause, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni, lascino scoperta una superficie superiore ad ettari dieci. La contiguità non può considerarsi interrotta dal rilascio di fasce arborate di larghezza inferiore a metri 100.

8. L'Ente Parco, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, elaborerà un Piano Forestale esteso a tutto il territorio del Parco. Il piano sarà costituito da un inventario dei complessi boscati e da dettagliate prescrizioni selvicolturali e norme d'uso distinte per zona di Parco, tipo di bosco e per specie, che dovranno anche disciplinare l'attività di produzione del carbone, nonché da norme per il rimboschimento delle zone nude e per la ricostituzione delle aree boscate degradate. Il piano conterrà, altresì, le norme per la redazione e l'attuazione dei piani di assestamento e dei piani di gestione di enti pubblici o di singoli privati.

9. I piani di assestamento e i piani di gestione devono essere sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.T.S. I piani esistenti devono essere sottoposti al riesame dell'Ente Parco che, sentito il C.T.S., potrà impartire eventuali prescrizioni per l'adeguamento delle previsioni degli stessi alla normativa del Parco.

10. Dalla data di approvazione del piano forestale di cui al precedente comma 8, gli interventi sui popolamenti forestali e le attività silvocolturali sono sottoposti a preventiva autorizzazione dell'I.R.F. competente per il territorio, che la rilascia conformemente alle previsioni del piano forestale e dei piani di assestamento. Gli interventi sui complessi boscati eseguiti direttamente dal Corpo Forestale della Regione Siciliana dovranno essere attuativi delle previsioni del Piano forestale del Parco e dei piani di assestamento.

11. Entro un anno dall'approvazione del presente regolamento, l'Ente Parco, previo opportuno censimento, deve predisporre apposito ele